



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

SECONDA CIVILE

DECRETO EX ART. 14 *QUINQUIES* L. n. 3/2012

Il Giudice Designato, dott.

vista la proposta di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. L. n. 3/2012 depositata in cancelleria in data 14.5.2020 da (_____ nato a _____ il 23.09.1950, C.F. _____ residente in _____ Via _____ elettivamente domiciliato in _____ presso lo studio dell'Avv. _____ che lo rappresenta e difende per separata ed allegata procura alle liti; con l'ausilio dell'OCC Gestore della Crisi Avv. _____

visto il provvedimento di assegnazione presidenziale del 18.5.2020, comunicato allo scrivente giudice designato in data 20.5.2020, in cui si conclude che *"Tutto ciò premesso, dichiarata la urgenza della trattazione della procedura di sovraindebitamento a carico di _____ per le peculiarità esposte ai sensi dell'art. 83 co. 3 del decreto n. 18 del 2020; DESIGNA Quale giudice della procedura presentata ex legge n. 3 del 2012. il Dott.*

Si comunichi AL GIUDICE DESIGNATO, TRASFERENDO SUL SUO RUOLO LA PROCEDURA";

esaminati i depositi complementari con i documenti richiesti a mezzo PCT del 21.5.2020;

Ritenuto che questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, L. 3/2012, in ragione della residenza del debitore in Milano (MI),

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede (a fronte di un monte debitorio determinato nell'ammontare complessivo di € 2.733.948,98, dei quali € 1.984.288,90 per crediti privilegiati di natura bancaria o tributaria ed € 749.660,08 al chirografo per crediti di varia natura, tra cui garanzie personali a favore di terzi, oneri condominiali e corrispettivi per la cessione di partecipazioni sociali) la cessione in favore dei creditori sia della quota di patrimonio immobiliare appartenente alla comunione legale, del valore complessivo di € 684.229,43 ed in parte soggetto a procedure espropriative immobiliari, sia di una quota pari a € 700,00 mensili dei redditi futuri da pensione da



versarsi per quarantotto mesi¹, ferma la disponibilità del sig. ~ a mettere a disposizione gli eventuali crediti futuri che dovessero pervenire nel suo patrimonio durante la procedura di liquidazione -, secondo una proposta che dovrà garantire:

1. nella misura del 100% i crediti in prededuzione;
2. quanto ai crediti privilegiati, la soddisfazione del credito di ~ pari ad € 657.280,93, fondato su contratto di mutuo ipotecario garantito da ipoteca di primo grado, in via privilegiata fino alla concorrenza del prezzo di vendita. Il residuo credito che rimarrà insoddisfatto sarà degradato a chirografo;
3. i crediti chirografari verranno soddisfatti in base alle percentuali individuate dal nominando liquidatore, sulla liquidità ed il residuo distribuibile, ove permanga.

Preso atto altresì che nell'istanza vengono stimati, come facenti parte del passivo, ulteriori € 47.989,79 in prededuzione per le spese necessarie alla procedura² ed un fabbisogno di spesa mensile pari ad € 3.553,33 (cfr. doc. 3);

Rilevato altresì che nell'istanza è fatta richiesta di nominare liquidatore il professionista nominato quale OCC e di disporre: l'intervento del liquidatore nella procedura esecutiva immobiliare

~ al fine di far confluire nel piano di liquidazione il ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato in misura pari al 50%; la sospensione di ogni azione esecutiva nei confronti del Signor ~ in particolare della procedura esecutiva immobiliare r.g.e n. 731/2019 e dell'efficacia delle ordinanze di assegnazione delle somme delle procedure di espropriazione presso terzi; il divieto di avvio e prosecuzione di azioni cautelari o esecutive o di acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; l'esclusione dalla liquidazione ai sensi dell'art.14 ter, c.5, lett b) delle somme necessarie per contribuire al mantenimento familiare quantificate in complessivi euro 3.553,33 mensili; la fissazione dei limiti di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b) nella somma di euro 2.197,76 mensili, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità;

¹ Somma pari, secondo l'istante, ad oltre un quinto della differenza tra l'ammontare netto mensile della pensione percepita pari ad €. 2.900,36 e l'importo dell'assegno sociale impignorabile pari, per l'anno 2020, ad €. 689,74. Il quinto disponibile per la procedura sarebbe, secondo l'istante, pari a €. 442,12; sul punto si veda infra.

² L'istante ha effettuato sotto questo profilo soltanto una stima parziale, includendo € 28.801,79 per il compenso OCC comprensivo di accessori, € 15.000,00 per il compenso del liquidatore esclusi accessori ed € 4.188,00 inclusi accessori per compenso spettante al legale del ricorrente. Nella cifra indicata - € 47.989,79 - non sono inclusi gli ulteriori costi delle procedure esecutive immobiliari pendenti, stimati solo per la procedura ormai conclusa con r.g.n. 1213/2018 in € 20.000,00, e i costi per la liquidazione del rimanente patrimonio immobiliare in seno alla procedura di sovraindebitamento.



Considerato che parte ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali in quanto non risulta che egli abbia mai operato come imprenditore commerciale né in proprio né come socio illimitatamente responsabile;

Considerato che parte ricorrente non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui agli artt. 10, 12bis, 14ter L. n. 3/12;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la presenza della documentazione di cui agli articoli 9 commi 2 e 3 della legge n. 3 del 2012, posto che: è stata depositata esposizione delle spese mensili per il sostentamento della famiglia in misura pari a €42.639,96 annui ed € 3.553,33 mensili; è stato depositato l'elenco nominativo dei creditori con indicazione di tutte le somme dovute; è stato depositato l'inventario di tutti i beni posseduti dal debitore con dichiarazione circa l'assenza di altri beni, mobili di valore o mobili registrati, in proprietà del debitore; è stata depositata certificazione di contestuale residenza e stato di famiglia da cui risulta che il sig. _____ è sposato con la sig.ra

_____ titolare di reddito da pensione netto pari ad €. 1.358,46, con un regime patrimoniale di comunione legale, ed i figli della coppia sono entrambi maggiorenni ed autosufficienti dal punto di vista economico; sono stati depositati i modelli unico relativi agli anni 2015-2016-2017-2018 (docc. 66 a 69) e il prospetto relativo alle pensioni percepite nel 2019 (doc. 70); l'OCC dà atto di aver esaminato gli estratti conto bancari (dovento comunque essere acquisiti al fascicolo gli estratti conto dei conti correnti intestati al sig. _____ oltre al casellario giudiziale e ai carichi pendenti al momento non presenti, visura PRA e protesti, oltre agli atti delle procedure esecutive immobiliari e di pignoramento presso terzi incardinati, in particolare quella azionata dal creditore _____ della quale non sono noti gli estremi);

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa ed attendibile e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che il debitore risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che la ricostruzione delle cause di indebitamento appare credibile, né in una prima e sommaria valutazione appare l'assunzione di obbligazioni bancarie colposa/negligente – anche per i volumi di indebitamento – secondo le capacità ed i flussi reddituali tempo per tempo esistenti: in particolare, il sovraindebitamento, come dato atto dallo stesso OCC, è scaturito dalla crisi



economica e finanziaria (cause esogene) che ha afflitto la società per azioni di cui il sig. _____ è stato socio e amministratore, _____ la quale garantiva flussi di reddito consistenti e tali da sostenere anche le numerose garanzie personali rilasciate dallo stesso sig. _____ a vantaggio della società di cui era socio – poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del _____ - e della società _____ partecipata dal figlio dello stesso e dichiarata fallita con sentenza del 1 _____ del Tribunale di Milano, nonché ad altri familiari;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena ragionevole fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, non contraddittorio, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede, "in quanto esso appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili, oltre a rispettare l'ordine dei privilegi e ad apportare una soddisfazione maggiore dei creditori rispetto a qualsiasi altra procedura attivabile, garantendo al tempo stesso la tutela delle necessità del debitore e della sua famiglia.";

Rilevato che la parte più consistente dell'attivo liquidabile consiste nel valore del 50% degli immobili acquistati in costanza di matrimonio e dunque rientranti nella comunione legale;

Rilevato che si tratta di tre immobili ad uso abitativo e di due immobili ad uso autorimessa pertinenziali all'appartamento più grande sito _____ Questo appartamento, unitamente alle due autorimesse, è soggetto alla procedura esecutiva _____

_____ ed è stato già aggiudicato, unitamente ad una delle autorimesse site nel medesimo immobile, alla somma di € 960.000,00(cfr. doc. 56). L'OCC dà atto del fatto che ad oggi, il creditore fondiario _____ ha ottenuto il versamento diretto delle somme pagate dall'aggiudicatario ex art. 41 TUB, in attesa dell'adozione del decreto di trasferimento.

Il secondo appartamento è sito in _____ ed è soggetto a procedura esecutiva _____ nella quale sono stati nominati l'esperto stimatore ed il custode (il bene è stato stimato nello stato libero – posto che alla data del 12.11.2019 risultava occupato senza titolo da "ospiti del signor _____ in € 296.958,87 doc. 58). All'udienza di comparizione delle parti fissata ex art. 569 c.p.c. in data 13.02.2020 (cfr. doc. 59) sono state delegate le operazioni di vendita al già nominato custode. Questi aveva già fissato il primo incanto al prezzo base d'asta di €. 295.000,00, per il giorno 06.05.2020, poi revocato giusta Provvedimento della 3^ Sezione del Tribunale di Milano _____ in ragione dell'emergenza sanitaria del



momento (cfr. doc. 60).

L'ultimo appartamento è sito in _____ si tratta di un appartamento con
annessa cantina censito al _____

Rendita € 244,03, alla quale è attribuibile sulla base di una valutazione OMI eseguita sul sito
dell'Agenzia delle Entrate un valore di € 66.500,00 (cfr. doc. 74 e p. 16 relazione particolareggiata
OCC).

Ritenuta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale con esperienza specifica nella
materia delle procedure esecutive immobiliari ed altresì delle procedure competitive non potendosi
valutare la dichiarazione di disponibilità dell'OCC a ricoprire il suddetto incarico anche in ragione
della mancata rinuncia al compenso per tale ufficio;

Ritenuto infine che, quanto alle procedure esecutive immobiliari in corso, il nominando
liquidatore dovrà procedere a costituirsi e subentrare nelle procedure esecutive immobiliari pendenti
presso il Tribunale di Milano ;

dando atto della pendenza della procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies*, in quanto a
norma dell'art. 14 *novies* comma 2 "*se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono*
pendenti procedure esecutive il liquidatore puo' subentrarvi.", pertanto, sarà detto organo, a suo
grado, a far constare la pendenza della procedura di liquidazione del patrimonio, ottenendo la
formale improcedibilità dell'esecuzione o alternativamente a sostituirsi al creditore procedente nelle
esecuzioni già in corso, assumendole in carico anche ai fini degli atti di impulso e incassandone il
ricavato, per poi distribuirlo secondo l'articolazione delle prelazioni prevista dalla legge.

Lo schema è quello dell'art. 107 l. fall.: il liquidatore sceglierà se subentrare nelle procedure
pendenti, ovvero se avocare alla sede concorsuale le alienazioni competitive dei cespiti concorsuali.
Ai fini della liquidazione del patrimonio varrà un regime di blocco delle azioni esecutive molto
affine a quello dell'art. 168 l. fall, se si considera il dato saliente dell'impossibilità per i creditori, di
acquisire diritti di prelazione.

Ciò va stabilito considerando l'entità delle spese di giustizia per compensi degli ausiliari, per la
difesa e per l'eventuale pubblicità se già svolta, maturate in quel giudizio, in assenza di offerte
irrevocabili migliorative, e in considerazione dello stato di avanzamento delle procedure esecutive
immobiliari.

Quanto alla procedura esecutiva immobiliare _____ conclusasi con l'aggiudicazione,
opportunosamente parte ricorrente chiede il subentro del liquidatore perché il saldo prezzo sia
devoluto in ambito del piano di liquidazione ai creditori concorsuali.



La premessa del ragionamento è la definitività degli effetti dell'aggiudicazione in sede esecutiva immobiliare, rimanendo salvo l'acquisto dell'aggiudicatario che non potrebbe essere in ogni caso pregiudicato dal piano, come previsto dal coacervo delle norme di cui agli artt. 632 co. secondo c.p.c., 2929 c.c. e 187 bis disp. att. C.p.c.

La giurisprudenza di merito (cfr. anche in termini Cass.,) ha sostenuto che, in virtù del principio dell'intangibilità dell'aggiudicazione, che trova fondamento nell'art. 187-bis disp. att. c.p.c., l'aggiudicazione deve rimanere valida e il giudice dell'esecuzione deve emettere il decreto di trasferimento dopo il pagamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, in quanto atto dovuto e non già atto di ulteriore proseguimento dell'esecuzione.

Naturalmente, in caso di omologazione del piano o dell'accordo, il prezzo che verrà pagato dall'aggiudicatario non potrà essere assegnato al creditore procedente ma andrà a beneficio di tutti i creditori, in quanto la sospensione del processo esecutivo esclude che le somme incassate possano essere trasferite ai creditori che hanno intrapreso o partecipato all'esecuzione.

Può darsi, infatti, il caso in cui il bene sia stato già aggiudicato. È coerente che, in siffatta ipotesi, il giudice dell'esecuzione sottoscriva il decreto di trasferimento, sol che si consideri che l'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. contempla l'intangibilità degli effetti sostanziali dell'aggiudicazione.

In altri termini, se nel frangente in cui opera la sospensione l'aggiudicazione del bene dovesse essere già avvenuta, quest'ultima parrebbe dover rimanere in piedi, in virtù dell'applicazione, sia pure estensiva, dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c., per il quale *"in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti"*.

Se l'aggiudicazione resta ferma e valida, è senz'altro ammissibile che il giudice dell'esecuzione possa emettere il decreto di trasferimento, dopo il pagamento del prezzo, in quanto atto dovuto, non già atto di ulteriore proseguimento dell'esecuzione; ovviamente il prezzo che verrà pagato non potrà essere assegnato al creditore esecutante ma, se omologato l'accordo o il piano, andrà a stretto appannaggio dei creditori.

Quanto all'immobile sito in libero e non gravato da pignoramenti immobiliari, il Liquidatore dovrà procedere, secondo l'art 14 novies comma 2, alla vendita secondo le norme fallimentari attraverso procedure competitive, sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti, che assicurino con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati, secondo le modalità applicative definite in dettaglio nelle circolari di Sezione, con



pubblicità ivi previste e di almeno 45 giorni sul PVP e sui siti istituzionali.

Ritenuto preliminarmente di dover osservare quanto segue sulla cessione del quinto a favore di [redacted] e sui pignoramenti presso terzi azionati dal [redacted] in forza di decreto ingiuntivo n. [redacted] in forza di contratto di mutuo munito di formula esecutiva in data 30.12.2010, come esposto dal medesimo OCC.

In relazione alla cessione del quinto, deve premettersi che la cessione di credito (assimilabile alla vendita di cosa futura) è un contratto di natura consensuale con efficacia obbligatoria, ovvero si perfeziona con il semplice consenso ed ha l'effetto di obbligare le parti ad eseguire la prestazione. L'effetto traslativo si verifica, però, solamente quando il credito viene ad esistenza, e non prima (*inter alia*,

Va dunque richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto di cessione del quinto si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma nel caso di cessione di un credito futuro "il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria" con la conseguenza che in caso di fallimento del cedente, anche se la cessione è stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ., essa "non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione".

In forza di tale principio, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito specifico non è venuto ad esistenza e non si è realizzato l'effetto traslativo della cessione.

Con riguardo alla sfera fallimentare, è pacifico che la cessione del quinto o l'assegnazione *invito domino* disposta con ordinanza non siano opponibili, in quanto il pagamento eseguito post fallimento, ancorché conseguente ad un accordo stipulato in precedenza, è inefficace ai sensi dell'art. 44 l.f.: in tal senso si veda [redacted] conforme

! [redacted] in cui l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha evidenziato in senso condivisibile che "*In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è*



rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo.").

Ai sensi dell'art. 44 L.F. sono quindi inefficaci, a far data dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, i pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento; le somme o i beni di cui il fallito abbia inefficacemente disposto continuano a far parte del patrimonio fallimentare e se ne sono usciti, vi debbono essere riversati, al fine di preservare l'attivo fallimentare e tutelare la *par condicio creditorum*.

Invero, il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la *ratio* della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile.

Pertanto, se si tiene conto della natura concorsuale del sovraindebitamento – sancita dallo stesso legislatore – non può che ritenersi applicabile il principio per cui i crediti debbano intendersi interamente scaduti al momento dell'apertura del concorso dei creditori, che, nel piano del consumatore, coincide con l'omologazione, mentre nella liquidazione del patrimonio (assolutamente sovrapponibile per caratteristiche alla procedura fallimentare), coincide con il provvedimento di apertura della liquidazione; la non opponibilità della cessione dei crediti futuri successivi all'omologa del piano significa che, di detti crediti ceduti, può ancora disporre il debitore per organizzare il piano verso i creditori, tra i quali, naturalmente, va compreso anche lo stesso cessionario per il residuo del finanziamento non rimborsato fino a tale data.

Il medesimo principio è applicabile nei confronti della procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla legge sopra citata atteso che l'art.14*undecies* prevede che i beni sopravvenuti sono



oggetto della procedura, per cui all'evidenza la cessione del quinto a favore del cessionario cessa con l'apertura della procedura.

Analogamente quanto alle ordinanze di assegnazione di somme pignorate, l'art.14 quinquies comma 2 lett. b) della legge sopra citata prevede che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, per cui la norma si applica anche ai casi di pignoramento della retribuzione o della pensione.

In conclusione sul punto, ad avviso dello scrivente e come da indirizzo di codesta Sezione (Cfr. Plenum del 08.05.2018), il pignoramento dello stipendio o della pensione e la cessione di 1/5 del credito futuro (così come un'eventuale delega di pagamento) non sono opponibili alla procedura di liquidazione qui in esame, essendo assimilabile sotto tale profilo ad una procedura fallimentare, con conseguente trattamento alla stregua dei restanti creditori;

Ritenuto altresì che, come da recente orientamento giurisprudenziale di questa Sezione (decreto in sede di reclamo

il giudice designato nel fissare i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) non può non considerare gli ulteriori limiti di cui al medesimo comma 6 volti ad indicare i diritti non compresi nella liquidazione tra i quali – per espressa previsione di legge – vi sono ai sensi della lettera a) i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. (con la possibilità per il Giudice di discostarsi da detti limiti di impignorabilità solo in aumento, ove la modestia dello stipendio o della pensione non consentirebbero un adeguato mantenimento);

ritenuto perciò che per la determinazione della quota di pensione impignorabile devono applicarsi, in quanto richiamati espressamente dall'art. 545 c.p.c. comma settimo, applicabile *ratione materiae*, anche i commi quarto e quinto, che stabiliscono nella misura di 1/5 del credito pignorato la somma spettante ai creditori tributari e nella misura di 1/5 anche la somma spettante ad ogni altro credito diverso dai crediti alimentari e che prevedono, nel caso di concorso tra creditori pignoranti di categorie diverse (alimentari, tributari e crediti diversi) il limite massimo della metà del credito pignorato;

ritenuto che nel precedente della Sezione sopra citato è stato individuato un criterio quantitativo per la determinazione dell'entità di credito pignorabile nel caso di concorso di creditori che merita adesione *mutatis mutandis*, in considerazione della diversa natura del credito – lo stipendio, in questo procedimento pensione -. tale criterio deriva dall'interpretazione coordinata e sistematica dei commi quarto e quinto dell'art. 545 c.p.c., e fissa, in presenza di concorso tra crediti tributari e crediti diversi, il massimo pignorabile nella misura dei 2/5 dello stipendio – 1/5 per i crediti tributari



e 1/5 per gli altri creditori - sino alla completa soddisfazione del credito tributario, che essendo privilegiato dovrà trovare soddisfazione prioritaria nel riparto, e successivamente, venuto meno il concorso, nella misura di 1/5, salva ovviamente la possibilità che il debitore spontaneamente offra alla liquidazione un importo superiore;

Ritenuto che deve essere dunque così individuato, in misura maggiore rispetto a quanto calcolato dall'OCC, l'ammontare della pensione da destinarsi alla liquidazione: partendo dall'importo netto mensile individuato dall'OCC in circa € 2900,36 mensili, già depurato delle cessioni del quinto e dei pignoramenti inopponibili come *supra*, occorre procedere alla sottrazione da tale importo della somma pari alla "*misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà*"³ – correttamente individuata dall'OCC in € 689,74 (€ 459,83 assegno sociale minimo 2020 + $\frac{1}{2}$ = 689,74) – ed al calcolo sul residuo di € 2.210,62 dei 2/5 da devolvere alla liquidazione, pari ad € 884,24 mensili.

Conseguentemente, l'ammontare di trattamento pensionistico netto impignorabile, fino al perdurare del concorso di crediti tributari e diversi, è pari ad € 2.016,11.

Soddisfatti i crediti tributari e venuto meno il concorso tra crediti di *species* diverse, la somma destinabile alla liquidazione si ridurrà all'importo di € 700,00 mensili, in considerazione della disponibilità manifestata dal debitore al pagamento di una somma superiore al minimo pignorabile per tutto il periodo della procedura pari a mesi 48 (posto che il massimo di legge in presenza di una sola *species* di crediti sarebbe pari ad € 442,12 ossia a 1/5 della pensione, detratto l'importo dell'assegno sociale aumentato della metà), e ciò in conformità al precedente sopra richiamato.

Conseguentemente, l'ammontare di trattamento pensionistico netto impignorabile diventerà pari ad € 2.200,36, una volta esauriti i riparti a favore dei crediti tributari.

Vale appena il caso di sottolineare che la determinazione in aumento del reddito da devolvere alla procedura rispetto a quanto offerto dal debitore appare, oltreché doverosa, alla luce di quanto si è detto sopra in ordine ai criteri di calcolo dell'impignorabilità relativa in caso di concorso di crediti, anche rispondente a criteri equitativi, in quanto l'ammontare di € 2016,11, destinato alle esigenze di vita del debitore, appare sufficiente a garantire il sostentamento del fabbisogno familiare per la quota a lui imputabile.

In proposito deve osservarsi che dall'ammontare delle spese imputabili al signor _____ per il calcolo del fabbisogno dovrà essere stralciato l'intero l'importo del finanziamento acceso dalla

³ Soglia individuata dal legislatore con Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 per le procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia il 27 giugno 2015.



moglie del debitore (cfr. doc. 3 ove risulta che il relativo importo di € 4.440,00 annui è stato imputato tra le spese annuali anche di competenza del [redacted] complessivamente determinate in € 42.639,96), determinandosi dunque il totale delle spese familiari complessive in € 38.199,96 annui (€ 42.639,96 - € 4.440,00).

Trattasi infatti, per quanto risulta, di debito personale della moglie, che ha sottoscritto personalmente il finanziamento, senza che risulti una co-obbligazione del [redacted] che non può concorrere nella determinazione del passivo gravante sulla procedura, pena l'ingiusto sacrificio dei creditori concorsuali (anche finanziari) che subirebbero un danno per effetto del pagamento di un debito sempre bancario, che verrebbe estinto sostanzialmente in prededuzione (facendolo rientrare tra le spese di mantenimento familiare), non di pertinenza della massa oggetto di liquidazione, con inevitabile riflesso di violazione dell'art. 2740 c.c..

Inoltre il totale delle spese familiari, pari ad € 38.199,96 annui non potrebbero gravare per l'intero sull'attivo della procedura ma solo *pro quota* e cioè proporzionalmente alla partecipazione del signor [redacted] al complessivo reddito del nucleo familiare (€ 4.258,82 di cui € 2900,36, pensione netta del signor [redacted] ed € 1.358,46, pensione netta della sig.ra [redacted]).

Pertanto, poiché risulta che il reddito del debitore concorre al sostentamento della famiglia nella misura del 68,1%, le quote annuali e mensili di fabbisogno a lui imputabile saranno pari ad € 26.014,17 annuali e ad € 2.167,84 mensili (anziché € 42.639,96 annuali ed € 3.553,33 mensili, come richiesto).

Si noti che le somme che egli dovrà corrispondere alla liquidazione dovranno essere inizialmente pari ad € 884,24 (mentre il reddito liberamente disponibile sarà pari ai residui € 2.016,11) e successivamente, terminato il concorso con i debiti tributari, ad € 700,00 (reddito liberamente disponibile € 2.200,36). Di modo che, soltanto per un ristretto periodo pari alla durata del concorso, egli dovrà sostenere il bilancio familiare con la minor somma di € 2.016,11.

Ritenuto infine che l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti risulta del tutto inammissibile nella presente fase, dovendo il Liquidatore nominando accertare l'andamento della liquidazione, la condotta del debitore nell'arco della procedura e l'assenza delle condizioni di esclusione indicate all'art. 14 *terdecies* comma secondo.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012;

nomina Liquidatore il dott. [redacted] ex art. 14 *quinquies* comma 2 lett. a) della legge n. 3 del 2012;



dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies* co. 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (deposito in cancelleria in data 15.05.2020), salvo quanto infra specificato per le esecuzioni immobiliari e mobiliari pendenti;

dà atto dell'inopponibilità nei limiti di cui in parte motiva alla massa dei creditori:

- Dei pignoramenti dei crediti promossi dal Sig. _____ in forza di decreto ingiuntivo n. 5897/2016 e da _____ in forza di contratto di mutuo munito di formula esecutiva in data 30.12.2010 e delle ordinanze con cui è stato assegnato in pagamento rispettivamente la somma di € 435,00 e di € 330,00 a decorrere dalla notifica del pignoramento il quinto della pensione netta mensile (la prima procedura esecutiva è pendente presso il _____ della seconda procedura il Liquidatore dovrà acquisire gli atti dal debitore per poter adempiere al proprio ufficio);
- Della cessione di un quinto del credito del debitore, con riferimento al contratto di finanziamento chirografario ottenuto per €. 63.360,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili stipulato con _____ (cfr. doc. 50 – 51),;

dispone che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso l' _____ relazione ai beni immobili offerti in liquidazione e ad eventuali mobili registrati rinvenuti in un secondo momento;
- 2) provveda con urgenza a costituirsi e subentrare in seno alle procedure esecutive immobiliari pendenti e, in particolare, con _____ nel primo caso come da conclusioni del ricorso "al fine di far confluire nel piano di liquidazione le quote del ricorrente del ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato", tenuto conto della presenza del creditore fondiario;
- 3) proceda all'inventario (di tutti i beni mobili registrati e non registrati soggetti alla liquidazione) e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 *sexies* L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 *novies* L. 3/2012, nonché ad un piano delle attività di liquidazione e di riparto nel corso del tempo ed all'individuazione di



percentuali e tempistiche di soddisfazione oltre che delle prededuzioni anche dei creditori privilegiati e chirografari nella misura del piano secondo i flussi finanziari;

- 4) acquisisca la documentazione accessoria indicata in parte motiva, fra cui i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;
- 5) quanto all'immobile sito in _____ libero e non gravato da pignoramenti immobiliari, proceda, secondo l'art 14 novies comma 2, alla vendita secondo le norme fallimentari attraverso procedure competitive, sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti, che assicurino con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati, secondo le modalità applicative definite in dettaglio nelle circolari di Sezione, con pubblicità ivi previste e di almeno 45 giorni sul PVP e sui siti istituzionali;

ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

fissa allo stato - secondo il combinato disposto degli articoli 14 quinquies lettera f) e 14 ter comma 5 lettera b) legge n. 3 del 2012 – l'importo escluso dalla liquidazione in misura di € 2.016,11 netti mensili per spese di sostentamento proprie e del nucleo familiare, con versamento in favore dei creditori del residuo di € 884,24 mensili, sino all'integrale soddisfazione conformemente al piano di liquidazione dei crediti tributari, già determinando l'importo escluso dalla liquidazione per il tempo successivo alla soddisfazione dei crediti tributari nella misura di € 2.200,36, con versamento in favore dei creditori del residuo di € 700,00 mensili come da proposta;

fissa nel termine di quattro anni (48 mesi) il tempo di esecuzione della procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012, con decorrenza dal presente decreto di apertura;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it, nonché presso l'Agente della riscossione e presso gli uffici fiscali, nonché presso gli enti fiscali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, ove possibile con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;

manda la Cancelleria per la comunicazione urgente ed immediata del decreto al debitore, all'OCC e al Liquidatore.

Milano, 29 maggio 2020

Il giudice designato
dott.